

**CAMPAGNA ASSICURATIVA AGRUMI 2025/2026****POLIZZA COLLETTIVA  
RISCHI AGEVOLATI**

N°POLIZZA ABBINATO ALLA PRESENTE POLIZZA COLLETTIVA	TIPO DI POLIZZA
xxxx060110	RESE PLURI RISCHIO AGRUMI

Ai sensi di : D. Lgs n° 102/2004 e successive leggi e decreti concernenti il Fondo di Solidarietà Nazionale - D.M. n. 100.260 del 12/02/2007 - D.M. n. 12.939 del 13/10/2008 D.M 8809 del 20/04/2011 e successive modifiche - Regolamento UE 2021/2115 - D.M.162 del 12.01.2015 e s.m.i.

**Piano Gestione dei Rischi Annuale 2025 – DM 78382 del 19/02/2025.**

**Impresa**  
Allianz S.p.A.  
Piazza Tre Torri, 3 – 20145 MILANO

**Contraente**  
Consorzio \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Allianz S.p.A. di seguito indicata Impresa - prende atto che il Condifesa in indirizzo - di seguito indicato Contraente - ha deliberato di ricorrere per la difesa contro i danni causati dalle avversità:

- **Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia (AVVERSITA' DI FREQUENZA)**

in conformità a quanto previsto al D.lg. 102/04 e successive leggi e decreti concernenti il Fondo di Solidarietà Nazionale e al **Piano Gestione dei Rischi Annuale 2025 – DM 78382 del 19/02/2025**, alla copertura assicurativa collettiva delle produzioni AGRUMI, degli associati al predetto Condifesa, alle condizioni, tariffe e modalità contenute nella presente Polizza Collettiva, che ha effetto **dalle ore 12.00 del \_\_\_/\_\_\_/2025 e scade alle ore 12.00 del 30/06/2026**.

L'Impresa presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un Certificato di Assicurazione che, se debitamente sottoscritto dall'Assicurato e dall'Intermediario Assicurativo e dietro convalida per accettazione da parte del Contraente, costituisce valida adesione alla presente Polizza Collettiva.

Formano parte integrante della presente POLIZZA COLLETTIVA, che il Contraente dichiara di conoscere e accettare:

- 1) Allegato 1 - Condizioni di assicurazione Polizza sulle rese (Mod.PA100)
- 2) Appendice 1 - Condizioni particolari
- 3) Appendice 2 - Accordi e pattuizioni con il Contraente
- 4) Appendice 3 - Condizioni Tariffarie e Franchigia
- 5) Appendice 3/A - Tariffe
- 6) Appendice 4 - ELENCO TERZI PERITI
- 7) Appendice 5 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La presente Polizza Collettiva è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il **\_\_\_/\_\_\_/2025**.

Il Contraente

Allianz S.p.A.

**ALLEGATO N.1**

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA SULLE RESE  
PLURIRISCHIO  
RISCHI AGEVOLATI  
AVVERSITA' ATMOSFERICHE DI FREQUENZA  
(Mod. PA100)**

**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue, si intendono per:

<b>ANTERISCHIO</b>	Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.
<b>ASSICURATO.</b>	Il soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, Socio del Contraente.
<b>ASSICURAZIONE.</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>ATTECCHIMENTO</b>	Risultato positivo dell'operazione di trapianto sul terreno di una coltura, che garantisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo della cultura stessa; per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i due bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato, tale da garantire il buono e regolare sviluppo della pianta nel suo complesso.
<b>AZIENDA AGRICOLA</b>	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
<b>BOLLETTINO DI CAMPAGNA.</b>	Il documento che riporta i risultati di perizia.
<b>CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE.</b>	L'adesione alla Polizza Collettiva che contiene: <ul style="list-style-type: none"><li>- la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;</li><li>- l'indicazione delle avversità atmosferiche per le quali viene prestata l'assicurazione;</li><li>- l'indicazione dell'identificativo univoco del PGIR, del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;</li><li>- l'indicazione degli Appezzamenti delle singole colture corrispondenti al Piano di Gestione Individuale del Rischio (PGIR);</li><li>- tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata di cui al D.Lgs. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e PGRA corrente</li><li>- l'attestazione della qualità di socio dell'assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente.</li></ul>
<b>COLTURA IRRIGUA</b>	Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.
<b>CONTRAENTE.</b>	Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.
<b>CONVALIDA</b>	Conferma, apposta sul certificato di assicurazione dal Contraente, della qualità di Socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.
<b>EMERGENZA.</b>	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
<b>FRANCHIGIA.</b>	Se espressa in percentuale, le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.
<b>IMPRENDITORE AGRICOLO</b>	Persona fisica, Impresa o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni ai sensi dell'art.9 del Reg. UE 1307/2013.

<b>IMPRESA</b>	L'Impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.
<b>INDENNIZZO.</b>	La somma dovuta dall' Impresa in caso di sinistro.
<b>INTERMEDIARIO</b>	Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
<b>IRRIGAZIONE</b>	Pratica colturale mediante la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui.
<b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
<b>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</b>	La Manifestazione di Interesse rappresenta il titolo per l'acquisizione del diritto alla presentazione della domanda di sostegno, necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla normativa sulle assicurazioni agevolate, presentabile dal C.A.A. in assenza di PGIR.
<b>NOTIFICA.</b>	Per notifica si intende la comunicazione all'Impresa dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica. Essa deve contenere almeno: generalità dell'assicurato, prodotto, valore assicurato, comune di ubicazione del rischio, franchigia, avversità atmosferiche assicurate.
<b>PARTITA</b>	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune. Devono essere considerate partite a se stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva.
<b>PIANO GESTIONE INDIVIDUALE DEL RISCHIO (PGIR)</b>	Il Piano di Gestione Individuale del Rischio dell'assicurato, elaborato nell'ambito del SGR (Sistema di Gestione del Rischio) sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nel proprio Fascicolo aziendale, che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore stesso e costituisce elemento fondamentale per la stipula delle polizze assicurative nonché per la partecipazione alle coperture mutualistiche.
<b>Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA)</b>	Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso annualmente con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in base alle vigenti leggi in materia.
<b>POLIZZA COLLETTIVA.</b>	Il documento che prova l'assicurazione, nel quale l'Impresa e il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.
<b>POLIZZA RIEPILOGATIVA.</b>	Il documento che prova l'assicurazione, sottoscritto dal Contraente e dall'Impresa, emesso in base ai certificati di assicurazione stipulati e contenente il computo del premio.
<b>PREMIO.</b>	La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.
<b>PREZZO.</b>	Il prezzo da applicare alle produzioni che, moltiplicato alla quantità assicurata, determina il valore assicurato. I prezzi vengono stabiliti fra la Società ed il Contraente e devono rispettare eventuali limiti decretati dal Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle foreste.
<b>PRODOTTO.</b>	Le singole specie o sottospecie botaniche come definite nel PGRA.
<b>PRODUZIONE.</b>	Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativa al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.
<b>RESA ASSICURATA.</b>	Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata coltivata in tutti gli appezzamenti situati in un medesimo comune. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni

precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata.

<b>SCOPERTO</b>	Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
<b>SEMINA.</b>	L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.
<b>SINISTRO.</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>SOGLIA</b>	Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'assicurazione ed avvenuti dopo la notifica, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Tale limite è indicato nel PGRA vigente. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva la soglia è calcolata ed applicata separatamente.
<b>TRAPIANTO</b>	Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
<b>VARIETA'</b>	Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri, fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali.

#### DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI

Premesso che:

- per l'evento **eccesso di pioggia** l'arco temporale considerato per la verifica dei dati meteo è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno;
- per **tutti gli eventi** assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;

gli effetti degli eventi in garanzia:

- devono essere riscontrati, escluso l'evento grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie culturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe,
- devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto,

nel testo che segue si intendono per:

#### AVVERSITA' ATMOSFERICHE DI FREQUENZA

<b>GRANDINE</b>	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
<b>VENTO FORTE</b>	Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m. di altezza previsti dalla scala di Beaufort.
<b>ECESSO DI PIOGGIA</b>	Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Solo ed esclusivamente per le colture erbacee nei primi 40 giorni dalla data di semina e trapianto, sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora.

**Dati agrometeorologici** - In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati metereologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione. In assenza di dati puntuali forniti dagli Enti Pubblici si farà riferimento a quelli forniti da Radar Meteo.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza del + (più) – (meno) 10% per l'avversità **eccesso di pioggia** rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Per l'avversità atmosferica eccesso di pioggia, i giorni dell'arco temporale in cui considerare i dati meteo di riferimento si intendono quelli precedenti alla data dell'evento, denunciato a termini dell'art. 19 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro".

Per l'avversità eccesso di pioggia ed in presenza di più denunce, l'arco temporale da considerare per la verifica dei dati meteo è riferito al periodo intercorrente tra la data dell'evento riportata sull'ultima denuncia di danno e quella riportata sulla denuncia precedente.

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DANNI  
ALLA FRUTTA E VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE**

**PRODOTTO FRUTTA**

Agli effetti della determinazione del danno di qualità, alle tabelle previste nelle condizioni speciali di assicurazione sono attribuiti i seguenti valori:

**DEFINIZIONI: DRUPACEE - POMACEE - ACTINIDIA**

**A) LESIONE**

qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità assicurate.

**MINIMA** è la lesione senza rottura e senza alterazione cromatica dell'epicarpo che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2mm.

**LIEVE** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20mmq (lunghezza massima 4mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3mm.

**MEDIA** è la lesione con superficie superiore a 20mmq e fino a 40mmq (lunghezza massima 7mm) e/o con profondità superiore a 3mm e sino a 7mm.

**NOTEVOLE** è la lesione con superficie superiore a 40mmq e sino a 100mmq (lunghezza massima tra 7 e 12mm) e/o con profondità superiore a 7mm e sino a 12mm.

N.B.: 1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.

N.B.: 2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di loro alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

**B) FREQUENZA DELLE LESIONI**

**B1) Drupacee e actinidia**

	<i>Lesioni minime e lievi</i>	<i>Lesioni medie e notevoli</i>
<b>QUALCHE</b>	fino a 4	fino a 3
<b>PIÙ</b>	da 5 a 9	da 4 a 7
<b>NUMEROSE</b>	oltre 9	oltre 7

**B2) Pomacee**

	<i>Lesioni minime</i>	<i>Lesioni lievi, medie e notevoli</i>
<b>QUALCHE</b>	fino a 5	fino a 4
<b>PIÙ</b>	da 6 a 10	da 5 a 7
<b>NUMEROSE</b>	oltre 10	oltre 7

**C) ONDULAZIONE**

Fenomeno (tipico delle mele) di modificazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica.

<b>TRACCIA</b>	è determinata da non più di una lesione lieve
<b>LIEVE</b>	la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media
<b>MEDIA</b>	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole
<b>NOTEVOLE</b>	la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto

**D) DEFORMAZIONE**

Fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci.

<b>LIEVE</b>	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto
<b>MEDIA</b>	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto
<b>GRAVE</b>	la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto

#### E) FRUTTO DISTRUTTO

E' quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.

Fermo il disposto dell'art.11- Esclusioni - delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenta fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da eventi assicurati.

#### F) LESIONE RIPARATA

E' quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

#### DEFINIZIONI: CACHI - FICHI - OLIVE

Per quanto riguarda la profondità delle lesioni, vengono considerati, in linea generale, tre livelli:

- Lesioni lievi al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
- Lesioni medie al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;
- Lesioni notevoli al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto od in parte, la seconda metà del mesocarpo.

Alla «frequenza» vengono attribuiti i seguenti valori:

<b>qualche</b>	da 1 a 3 incisioni
<b>più</b>	da 4 a 7 incisioni
<b>numerose</b>	oltre 7 incisioni

In materia di «ferite non cicatrizzate» la garanzia convenzionale prevede l'attribuzione del danno 90% solamente per le «lesioni e lacerazioni profonde al mesocarpo».

Pertanto, i frutti interessati da traumi lievi e medi al mesocarpo, pur non cicatrizzati, trovano collocazione nelle rispettive classificazioni previste dalle tabelle convenzionali diverse dal 90%.

Si precisa che la «deformazione» si ha allorché i frutti siano stati colpiti nei primi stadi di crescita, causando una forte necrosi del lato battuto; quindi, il frutto, sviluppandosi soprattutto dalla parte non colpita, dà origine a deformazioni.

Relativamente alla marcescenza dei frutti, si rileva che la garanzia convenzionale non prevede questo tipo di danno, in quanto rientra tra quelli esclusi dall'art. 11 – Esclusioni - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

**Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia** - L'Impresa presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ..

Le avversità e le relative modalità di ammissione all'assicurazione agevolata sono quelle previste annualmente dal **Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura** (P.G.R.A.).

L'Impresa presta le singole coperture assicurative per le produzioni vegetali indicate all'allegato 1 - punto 1.1 del P.G.R.A. in base alle **tipologie di polizze** di seguito indicate:

**P2/P3 - Polizze che coprono almeno due/tre delle avversità elencate all'Allegato 1 – punto 1.2.2 del PGRA (avversità frequenza e avversità accessorie) di cui all'art.3 comma 1f/1c del PGRA.**

**Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - Il premio, calcolato in base alle avversità assicurate, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Collettiva.

L'Impresa presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione.

Si intendono assicurate le avversità atmosferiche sullo stesso indicate.

La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali:

- per la **grandine e vento forte** dalle ore 12.00 del **terzo giorno** successivo a quello della notifica della sottoscrizione del certificato di assicurazione,
- per **eccesso di pioggia** dalle ore 12.00 del **dodicesimo giorno** successivo a quello della notifica.

La notifica è la comunicazione della sottoscrizione del certificato di assicurazione, a cura dell'Intermediario all'Impresa e al Contraente, avvenuta con trasmissione telematica.

La data di notifica, effettuata come descritto al comma precedente, è quella esposta nel certificato di assicurazione.

Il certificato di assicurazione, firmato dall'assicurato, deve essere trasmesso al Contraente per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'inizio.

La garanzia assicurativa - **per tutte le avversità** - cessa alla fase di maturazione di raccolta del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 30 giugno**, salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni speciali di assicurazione.

**Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione** - Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate per iscritto alla Direzione dell'Impresa – Allianz S.p.A., Grandine, Piazza Tre Torri, 3 – 20145 MILANO -, che si riserva di accettarle.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 4 - Rettifiche** - Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati per iscritto entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

**Art. 5 - Comunicazioni tra le Parti** - Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

**Art. 6 – Foro competente e rinvio alle norme di legge** – Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o quello della sede dell'Impresa.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI

**Art. 7 - Oggetto della garanzia** – L'Impresa, se è stato pagato il premio, indennizza la mancata o diminuita produzione causata dalle avversità atmosferiche assicurate espressamente indicate sul certificato di assicurazione, nonché il danno di qualità se previsto dalle Condizioni Speciali, al prodotto in garanzia in una superficie dichiarata.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione e quelle soggette alla disciplina delle quote, in attuazione della Politica Agricola dell'Unione Europea, sono assicurate nei limiti previsti da tali norme.

**Art. 8 - Prezzi unitari delle produzioni assicurabili** - I prezzi unitari delle produzioni assicurabili sono indicati dall'Assicurato nei limiti massimi stabiliti per le medesime produzioni dall'annuale decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

**Art. 9 - Ispezione dei prodotti assicurati** – L'Impresa ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle partite assicurate.

**Art 10 - Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato** - L'Assicurato con la sottoscrizione del certificato di assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:

- è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo Comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno se inferiore;
- è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

A tal proposito l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione dell'Impresa, se specificatamente richiesto, o in caso di sinistro, del perito da essa incaricato:

- tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
- la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno;
- tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.

L'Assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche culturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel presente certificato di assicurazione.

**Art. 11 - Esclusioni** – Oltre a quanto previsto dalla Condizioni Speciali di Assicurazione, l'Impresa non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, di esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
- b) danni verificatisi a seguito di terremoti, maremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, rigurgiti di fogna, sedimenti o smottamenti del terreno, valanghe e slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- c) danni causati da formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- d) danni causati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia e da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) danni causati da inondazione;
- f) danni causati da incendio;
- g) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- h) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o culturali e/o dovuti ad allestimento per eccesso di concimazione;
- i) danni dovuti a inadeguatezza, malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- j) danni conseguenti a fitopatie;
- k) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- l) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.
- m) danni conseguenti a non puntuale raccolta, del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccoglitrice in conto terzi, ecc.);
- n) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- o) produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE, ove previste.

Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno da avversità atmosferica assicurata eventualmente determinati dalle suddette altre cause.

**Art.12 – Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo** – E' ammesso sottoscrivere certificati di assicurazione per i quali il diritto all'indennizzo, riferito a ciascuna produzione assicurata per singolo comune, è subordinato al raggiungimento di una percentuale minima di danno che risulti maggiore della soglia di accesso al risarcimento prevista nel PGRA.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo l'Impresa, accertato il raggiungimento della soglia minima di danno, applicherà per ciascuna partita assicurata la franchigia contrattuale prevista dal certificato di assicurazione secondo quanto disposto all'**art. 13 – Franchigia**. L'indennizzo sarà calcolato come previsto all'**art.14 – Applicazione franchigia per avversità singole o combinate**.

In caso di sinistro, è fatto obbligo per l'Assicurato, qualora la produzione assicurata per singolo comune risulti assicurata anche con altre Imprese, darne avviso a tutti gli Assicuratori.

Ai fini del superamento della soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo, si farà riferimento al totale complessivo della produzione assicurata in un medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altre Imprese. Devono essere considerate partite a se stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva.

**Art. 13 - Franchigia** - L'assicurazione è prestata con l'applicazione della aliquota di franchigia indicata sul certificato di assicurazione per ciascuna avversità assicurata, così come di seguito indicato e fermi eventuali scoperti e limiti di indennizzo previsti al successivo **art. 15 – Scoperto - Limite di indennizzo**.

#### a) FRANCHIGIA GRANDINE

**Franchigia minima: 10%**

#### b) FRANCHIGIA ALTRE AVVERSITA'

- La franchigia è fissa e assoluta e pari al 30% per l'avversità: **eccesso di pioggia**;
- Per l'avversità **vento forte** la franchigia è fissa e assoluta e pari al 15%:

Nel caso in cui la franchigia indicata sul certificato di assicurazione per l'avversità grandine risulti superiore all'aliquota di franchigia minima indicata alla precedente lettera a), anche la franchigia relativa all'avversità vento forte assumerà la medesima entità.

**Art.14 – Applicazione franchigia per avversità singole o combinate** - Con riferimento a quanto disposto al precedente **art.13 – Franchigia** –

- 1) al verificarsi, in forma singola, della avversità **grandine** o dell'avversità **vento forte** la franchigia applicata è fissa e assoluta ed è pari a quella indicata sul certificato di assicurazione
- 2) al verificarsi, in forma singola, dell'avversità **eccesso di pioggia** la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 30%.
- 3) in caso di franchigie fisse differenti per le avversità grandine e vento forte, al verificarsi di danni combinati da grandine e vento forte la franchigia per entrambe le avversità è elevata automaticamente al livello superiore.
- 4) in caso di franchigia grandine e/o vento forte inferiore al 30%, al verificarsi di danni combinati da grandine e/o vento forte e da dall'avversità **eccesso di pioggia**:
  - 4.1) per danni complessivi inferiori o uguali al 30% la franchigia applicata è pari al 30%
  - 4.2) per danni complessivi superiori al 30%, per ogni punto di danno percentuale causato da grandine e/o vento forte combinati a danni provocati da Eccesso di Pioggia la franchigia viene ridotta progressivamente di un punto fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%, solo ed esclusivamente se i danni provocati dalla grandine e/o vento forte siano prevalenti.

Quanto sopra indicato al punto 4.2) non trova applicazione nel caso in cui nel certificato di assicurazione la franchigia grandine sia pari alla franchigia avversità del 30%.

#### Art. 15 – Scoperto e Limite di indennizzo

**Scoperto** - Qualora il prodotto Agrumi assicurato sia stato danneggiato esclusivamente o prevalentemente dall'avversità:

- **vento forte**

verrà applicato all'intero indennizzo, per partita assicurata, uno scoperto del **20%**.

Per prevalente sono da intendersi i casi in cui i danni riferiti al vento forte sia maggiore rispetto al danno complessivo dovuto dalle altre avversità indicate nel certificato di assicurazione.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo sul valore risarcibile **di** ciascuna partita in garanzia. Qualora - ai fini della valutazione del danno - una partita assicurata risulti scomposta in due o più sotto partite, queste ultime - ai fini dell'applicazione del limite di indennizzo - saranno considerate come partite a sé stanti.

I seguenti limiti di indennizzo sono applicati in sede di calcolo dell'indennizzo al netto della franchigia contrattuale e dell'eventuale scoperto e verranno applicati all'intero indennizzo.

L'Impresa in presenza di danni causati da:

- a) **eccesso di pioggia**, non indennizzerà un importo superiore al **50%** del valore risarcibile di ciascuna partita in garanzia;
- b) **vento forte**, non indennizzerà un importo superiore al **65%** del valore risarcibile di ciascuna partita in garanzia;

I limiti di indennizzo per avversità assicurata sopra indicati si applicano qualora il prodotto assicurato sia stato esclusivamente danneggiato in forma singola o fra loro combinata da una o più delle avversità puntualmente richiamate all'interno delle lettere a), b).

In caso di danni combinati tra una o più delle avversità indicate all'interno delle lettere a), b) con altre avversità assicurate, il limite di indennizzo viene applicato solo qualora l'incidenza delle avversità puntualmente richiamate all'interno delle lettere a), b) sia **prevalente**. Per prevalente sono da intendersi i casi in cui i danni complessivi dovuti da una o più delle avversità puntualmente richiamate all'interno delle lettere a), b) siano maggiori rispetto al danno complessivo dovuto dagli altri eventi assicurati.

**In caso di applicazione di livelli differenti di limiti di indennizzo si applica il limite di indennizzo prevalente.**

**Art. 16 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia** - Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da avversità atmosferiche assicurate.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione da parte dell'Agenzia all'Impresa e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo all'Impresa, secondo il disposto della lettera a) dell'**art.18 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** -, affinché venga accertato il danno in funzione del quale l'Impresa ridurrà proporzionalmente il premio.

Tale danno sarà computato per gli effetti del superamento della soglia, ma escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.

**Art. 17 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio** - Quando si verifichi in una partita assicurata la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione per detta partita, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio, per raccomandata, della richiesta all'Impresa fino alla data presumibile di cessazione della garanzia dichiarata dall'Assicurato.

Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.

La riduzione spetta, altresì, nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da uno degli eventi assicurati, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni dei precedenti commi.

Le domande di riduzione accettate devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste per i relativi certificati d'assicurazione, di cui ne formano parte integrante.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata motivandolo, da parte dell'Impresa all'Assicurato ed al Contrante, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

**Art. 18 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** - In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso all'Agenzia dell'Impresa, alla quale è assegnato il certificato di assicurazione, entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;
- b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria, qualora ritenga che il danno provocato non comporti diritto all'indennizzo, mediante presentazione della denuncia scritta all'Agenzia sempre nei modi e nei tempi previsti alla precedente lettera a);
- c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo **art. 23 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** -;
- e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante al fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art. **16 – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia** -.

L'Assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria, in denuncia di sinistro con richiesta di perizia:

- per tutte le avversità è consentita fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla varietà più precoce;

**Art. 19 - Esagerazione dolosa del danno** - Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno l'Impresa circa la valutazione del danno, produce la decaduta dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

**Art. 20 - Modalità per la rilevazione del danno** - L'ammontare del danno è stabilito direttamente dall'Impresa - o da un perito da essa incaricato - con l'Assicurato o con persona da lui designata. I periti designati dovranno essere in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di perito agrario o di geometra o di altro titolo equipollente ed essere autorizzati all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

**Art. 21 - Mandato del perito** - Il perito di cui all'**art.20 - Modalità per la rilevazione del danno**, deve:

- a) accettare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'**art. 10 - Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato**, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- c) accettare al momento del sinistro la produzione in garanzia;
- d) accettare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- e) accettare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- f) accettare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto all'**art. 23 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**;
- g) accettare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- h) accettare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo **art. 22 -Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

**Art. 22 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** – L'Impresa potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture il perito potrà redigere un apposito documento;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza. La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'**art. 21 - Mandato del perito**, punto h) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
  - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
  - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'**art. 16 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia** - e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'**art. 13 - Franchigia** -. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo, così come indicato all'**art. 15 – Limite di indennizzo**.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo.

Eventuali deduzioni devono essere espresse nell'apposito spazio con relativa causale e l'indicazione del valore residuo. Tali deduzioni possono essere dovute a:

- eccesso di assicurazione se la resa del prodotto assicurato, ancorché entro i limiti della resa media indicata nel P.A.I., è superiore a quella ottenibile;

- perdita di prodotto causata da avversità diverse da quelle assicurate, mancati trattamenti e pratiche colturali errate;
- prodotto parzialmente raccolto in proporzione alla quantità realmente ottenibile.

La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto bollettino di campagna sarà consegnato o comunicato al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, **art. 24 - Perizia d'appello** viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'assicurato non si avvalesse del disposto dell'**art. 24 - Perizia d'appello** la perizia diviene definitiva per l'Impresa ai fini della determinazione dell'indennizzo.

**Art. 23 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** - Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate ed indennizzabili, sia giunto a maturazione di raccolta e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione dell'Impresa - Allianz S.p.A., Liquidazione Centrale Property, Piazza Tre Torri, 3 – 20145 MILANO - ed il Contraente a mezzo telegramma.

Egli deve, altresì, lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita o di ciascun appezzamento sul quale insiste la produzione denunciata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui alla lettera c) dell'**art. 18 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** - dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre per cento della quantità di prodotto ottenuto dalla partita o produzione assicurata. Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione l'Impresa omette di provvedere a tale quantificazione, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito avente i requisiti di cui come disposto dall'**art. 20 - Modalità per la rilevazione del danno**-, secondo le norme di cui all'**art. 22 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione** del danno nonché delle Condizioni Speciali.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Direzione dell'Impresa - Allianz S.p.A., Liquidazione Centrale Property, Piazza Tre Torri, 3 – 20145 MILANO - ed al Contraente a mezzo lettera raccomandata.

Le spese di perizia sono a carico dell'Impresa.

In presenza di raccolta scalare del prodotto assicurato, la procedura prevista dal presente articolo si applica quando nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

**Art. 24 - Perizia d'appello** - L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello, facendone richiesta alla Direzione dell'Impresa - Allianz S.p.A., Liquidazione Centrale Property, Piazza Tre Torri, 3 – 20145 MILANO - mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, avente i requisiti previsti all'**art. 20 - Modalità per la rilevazione del danno**.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, l'Impresa deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione del prodotto assicurato.

**Art. 25 - Norme particolari della perizia d'appello** - L'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'**art. 23 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** - o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'**art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** - ultimo comma.

Quando l'Impresa non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'**art. 18 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**.

**Art. 26 - Modalità della perizia d'appello** - La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissentente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'**art. 4 - Rettifiche** -.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.  
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

**Art. 27 - Anticipata risoluzione del contratto** - Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma alla Direzione dell'Impresa - Allianz S.p.A., Liquidazione Centrale Property, Piazza Tre Torri, 3 – 20145 MILANO -, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni - esclusi i festivi – dal ricevimento, indicare il procento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato, fermo quanto previsto **all'art. 12 – Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo**.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.

**Art. 28 - Assicurazione presso diversi assicuratori** - Sul certificato di assicurazione deve essere dichiarato se il prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.

Ai fini della verifica del superamento della soglia si farà riferimento al totale prodotto esistente nel medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori.

Qualora l'Assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, l'Impresa non sarà tenuta al pagamento dell'indennizzo.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, l'Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).

**Art. 29 - Pagamento dell'indennizzo** - Il pagamento dell'indennizzo, deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente e riportate nella Polizza Collettiva.

**CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI****PRODOTTO ASSICURATO**

**Art. 30 – Oggetto della garanzia** - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile relativo ad un solo ciclo produttivo, immune da ogni malattia, tara o difetto.

L'Impresa, se è stato pagato il premio, indennizza la mancata o diminuita produzione causata dalle avversità atmosferiche assicurate espressamente indicate sul certificato di assicurazione, nonché il danno di qualità se previsto dalle Condizioni Speciali, al prodotto in garanzia in una superficie dichiarata a causa delle seguenti avversità:

- **grandine**: per i soli effetti prodotti dalla percossa stessa;
- **vento forte**: per i soli effetti meccanici diretti, anche se causati dallo scuotimento delle piante o parte di esse o del prodotto assicurato e/o dell'abbattimento delle piante in generale;
- **eccesso di pioggia**: per i soli effetti provocati dall'asfissia radicale. Per tutte le specie di frutta la garanzia assicurativa è estesa anche ai danni conseguenti da spaccatura dei frutti (cracking) che avvengono nei venti giorni antecedenti la raccolta del prodotto. Limitatamente al prodotto ciliegie tale estensione è efficace nei dieci giorni precedenti la raccolta del prodotto.

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione e quelle soggette alla disciplina delle quote, in attuazione della Politica Agricola dell'Unione Europea, sono assicurate nei limiti previsti da tali norme.

**Art. 31 – Campioni** - Per i prodotti di seguito indicati, in deroga a quanto previsto dall'**art. 23 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, i campioni sono così determinati:

- una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

**PRODOTTO AGRUMI**

**Art. 32 – Decorrenza e cessazione della garanzia** - La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12.00 delle date sottoindicate, relative all'anno di stipulazione del contratto:

1° giugno	limoni (primo fiore).
1° luglio	arance, mandaranci, tangeli, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, Kumquat, Satsuma.
1° settembre	limoni estivi (verdelli).

Limitatamente alle avversità colpo di sole e vento caldo la garanzia ha inizio per tutti gli agrumi a partire dalle ore 12.00 del 31 luglio.

La garanzia grandine, fermo quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, termina alle ore 12.00 delle date sotto riportate, relative all'anno successivo a quello di stipulazione del certificato di assicurazione e precisamente:

28 febbraio	per arance precoci, mandaranci, tangeli, mandarini (esclusa Varietà "Ciaculli"), Kumquat, - Satsuma;
31 gennaio	per limoni primo fiore
31 marzo	per limoni precoci (invernali);
30 aprile	per arance (escluse Varietà "Ovale", "Valencia", Lane Late e Navel Late), mandarini "Ciaculli" e Mandalate, pompelmi, bergamotti, chinotti;
31 maggio	per arance Varietà "Ovale", "Valencia", Lane Late e Navel Late; Limoni Bianchetto;
30 giugno	per limoni estivi (verdelli).

**Art. 33** - Per i limoni l'assicurazione riguarda il prodotto delle fioriture dell'anno in cui è stato sottoscritto il certificato di assicurazione; può essere stipulata per la sola produzione del limone propriamente detto (primo fiore) o per la sola produzione del limone estivo (verdello) o per entrambe dovendosi, in quest'ultimo caso, dichiarare i rispettivi quantitativi ed i valori corrispondenti.

**Art. 34 – Danno di qualità – Tabella di liquidazione danni - Rischi Grandine, Vento Forte** - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno
a)	Illesi; segni di percossa, qualche lesione all'epicarpo (flavedo)	0
b)	Più lesioni all'epicarpo (flavedo); qualche lesione al mesocarpo (albedo); deformazioni lievi	30
c)	Numerose lesioni all'epicarpo (flavedo); lesioni al mesocarpo (albedo); deformazioni medie	60
d)	Lesioni all'endocarpo (polpa); deformazioni gravi	80
e)	Profonde e diffuse lesioni all'endocarpo (polpa), frutti distrutti	100

**Art. 35** - Per gli agrumi, limitatamente all'avversità vento forte ed eccesso di pioggia, la cessazione della garanzia è stabilita ad inizio cascola fisiologica e fermo quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, termina alle ore 12.00 delle date sotto riportate, relative all'anno successivo a quello di stipulazione del certificato di assicurazione e precisamente:

1° gennaio	per arance precoci, mandarance, tangeli, mandarini (esclusa Varietà "Ciaculli"), Kumquat, - Satsuma;
15 gennaio	per limoni primo fiore
28 febbraio	per limoni precoci (invernali);
30 marzo	per arance (escluse Varietà "Ovale", "Valencia", Lane Late e Navel Late), mandarini "Ciaculli" e Mandalate, pompelmi, bergamotti, chinotti;
30 aprile	per arance Varietà "Ovale", "Valencia", Lane Late e Navel Late; Limoni Bianchetto;
31 maggio	per limoni estivi (verdelli).

**Art. 36 – Operatività della garanzia** - L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

AGRUMI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	60% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

**APPENDICE N.1**  
**CONDIZIONI PARTICOLARI**

**CONDIZIONI NORMATIVE**

L'Impresa si riserva la facoltà di modificare, in senso più favorevole nei confronti di tutti o di alcuni dei Soci/Assicurati, le condizioni normative inizialmente comunicate.

**APPENDICE N. 2**  
**ACCORDI E PATTUIZIONI CON IL CONTRAENTE**

**1) TIPOLOGIE DI POLIZZE PRESTATE:**

Con riferimento all'Allegato n.1 - Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia - della Polizza Collettiva:

- **P3)** Polizze che coprono almeno tre delle avversità elencate all'Allegato 1 – punto 1.2.2 del PGRA (avversità di frequenza e avversità accessorie) di cui all'art.3 comma 1c del PGRA;
- **P2)** Polizze che coprono almeno 2 delle avversità elencate all'Allegato 1 – punto 1.2.2.1 del PGRA (avversità di frequenza) di cui all'art.3 comma 1c del PGRA;

**2) PREZZI D'ASSICURAZIONE**

I prezzi vengono stabiliti fra la Società ed il Contraente e devono concorrere unitamente alle rese al rispetto degli Standard Value decretati dal MASAF.

**3) TERMINE DI ACCETTAZIONE DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE**

Il termine inderogabile di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà alle date indicate dal all'Art.13 – punto 1 del **Piano Gestione dei Rischi Annuale 2025 – DM 78382 del 19/02/2025**.

**4) MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE**

4.1) Il Piano di gestione individuale del rischio (PGIR) costituisce un allegato al certificato di assicurazione. I certificati di assicurazione compilati in ogni loro parte per ciascuna partita assicurata in base alle dichiarazioni o alla documentazione fornite dal Socio, firmati dal Socio stesso e dall'Impresa, saranno redatti in **QUATTRO** esemplari e consegnati al Contraente per la convalida. Una volta convalidati il Consorzio tratterrà una copia, le restanti **TRE** copie sono così destinate: una alla Direzione dell'Impresa, **DUE** all'Intermediario (di cui una per il Socio ed una per l'archivio dell'Intermediario).

4.2) L'Intermediario prima di far sottoscrivere il certificato di assicurazione al Socio/Assicurato, dovrà consegnare allo stesso il **SET DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE** costituito da:

- **D.I.P. (documento informativo precontrattuale);**
- **D.I.P. AGGIUNTIVO;**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE con il GLOSSARIO ASSICURATIVO.**

4.3) La presenza dell'Intermediario all'atto della sottoscrizione del certificato di assicurazione garantisce anche che la firma dell'Assicurato è autografa.

4.4) L'Intermediario rilascerà al Socio/Assicurato ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione del certificato di assicurazione con l'indicazione della data di spedizione della notifica dello stesso.

4.4) L'Intermediario dovrà far pervenire al Consorzio i certificati di assicurazione entro 8 giorni dalla data di spedizione dell'elenco di copertura nel quale sono inseriti.

4.5) I certificati di assicurazione, convalidati dal Consorzio, entro 12 giorni dal loro ricevimento, saranno ritirati dall'Intermediario a sue spese.

4.6) Il Consorzio dovrà comunicare all'Impresa e per conoscenza all'Intermediario, entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei certificati di assicurazione agli uffici consortili i certificati di assicurazione non convalidati motivando le ragioni della mancata vidimazione.

4.7) La copia del certificato di assicurazione, di competenza del Socio, verrà restituita all'Assicurato, a cura dell'Intermediario, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso.

4.8) Successivamente, in base ai dati indicati sui certificati di assicurazione, saranno emesse le rispettive Polizze Riepilogative per Agenzia con il relativo premio complessivo. Le predette polizze terranno conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati, con conseguente storno della quota del premio complessivo.

4.9) I certificati relativi ai prodotti soggetti a disciplina delle quote od ai disciplinari di produzione saranno accompagnati da apposita autocertificazione sottoscritta dal Socio.

**5) ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE**

Ai sensi dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti colpiti da grandine e/o da un altro evento assicurabile non possono essere oggetto di assicurazione.

**A) Danni anterischio dichiarati**

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, l'Impresa potrà autorizzare la copertura, sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato:

*"L'Assicurato dichiara che le partite n. .... sono state colpite da ..... anterischio del ..... che ha provocato danni lievi. Tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo."*

L'Impresa si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall'origine lo stesso".

**B) Danni anterischio non dichiarati**

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni grandine e/o da altri eventi in garanzia, avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore dell'Impresa, indicando trattarsi di danno anterischio non dichiarato.

Tale omessa dichiarazione da parte dell'Assicurato integra gli estremi di cui all'art. 1892 del c.c.

**C) Corresponsione del premio**

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

**6) RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO CON STORNO PROPORZIONALE DEL PREMIO**

A parziale integrazione del disposto dell'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione le domande di riduzione devono essere notificate, redatte e trasmesse dall'Intermediario all'Impresa ed al Consorzio secondo le modalità previste ai punti 3 e 4 della presente Appendice. Le domande di riduzione, convalidate dal Consorzio che ne attesta l'attendibilità, se accettate dall'Impresa, formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione. L'eventuale rifiuto, parziale o totale della domanda di riduzione, sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o telegramma - motivandolo - da parte dell'Impresa all'Assicurato ed al Consorzio entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica della domanda di riduzione. Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

**7) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI**

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai soprapremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate. Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Contraente all'Impresa almeno 30 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi. L'Impresa prende atto dell'impegno del Contraente di versare l'importo del premio, da calcolarsi come sopra detto, con valuta fissa al: \_\_/\_\_/2026 sul c/c intestato a:

**ALLIANZ R.A.S. - codice I B A N: IT04K0358901600010570048517**

Presso Allianz Bank Financial Advisors - Sede Milano, Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano

Il Contraente si impegna a manlevare e tenere indenne l'impresa per qualunque danno, spesa, costo, contestazione, pretesa o azione di terzi che possano derivare da violazioni del Contraente di disposizioni di legge o regolamentari o dalla violazione delle disposizioni della presente Polizza Collettiva.

**8) PAGAMENTO DEI RISARCIMENTI**

Eventuali errori o discordanze, riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati, dovranno essere segnalati dal Contraente all'Impresa almeno 20 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei risarcimenti. Verificata l'operatività della garanzia ed accertato il pagamento del premio, l'Impresa provvederà al pagamento del risarcimento al Socio aderente avente diritto a partire dal \_\_/\_\_/2026 ed entro e non oltre la data del **30 giugno 2025**, salvo diversa volontà del Socio stesso.

Il pagamento dei risarcimenti non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio nella sua totalità dovuto dal Contraente. Nel caso di ritardo nella corresponsione del premio globale da parte del Contraente, l'Impresa differirà per un eguale periodo la data di pagamento dei risarcimenti.

In caso di insolvenza, il pagamento dei risarcimenti resterà sospeso fino al regolare introito della globalità del premio anzidetto.

**9) INSOLVENZA DEI SOCI**

Il Contraente ha facoltà di segnalare errori, omissioni od insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci entro il \_\_/\_\_/2026.

Nel caso di insolvenza, l'Impresa, in presenza di manifesto consenso espresso dal Socio a mezzo di dichiarazione sottoscritta, depositerà presso l'istituto di credito prescelto dal Contraente, a nome del Socio moroso e con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'intero indennizzo dovuto al Socio moroso.

Qualora il Socio, benché sollecitato dal Contraente a manifestare o meno il consenso, non dichiari la propria volontà, e sempreché tale circostanza sia documentata dal Contraente medesimo, l'Impresa si impegna a riconoscere il Contraente stesso beneficiario dell'indennizzo, depositando presso l'istituto di credito prescelto dal Contraente, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'intero indennizzo dovuto al Socio moroso.

Il Contraente, una volta ricevuto da parte dell'Impresa l'importo dell'indennizzo, provvederà a ritenere per sé l'ammontare delle quote assicurative ed associative dovute dal Socio moroso, fino alla concorrenza del debito. Eventuali importi a credito del Socio al termine dell'operazione di cui trattasi, saranno accreditati allo stesso Socio direttamente dal Contraente. Il Consorzio rilascerà quietanza liberatoria a favore dell'Impresa.

Le cessioni di credito non sono concedibili, salvo accordi intervenuti, di volta in volta, direttamente con l'Impresa.

## **10) FASE DI RILEVAZIONE DEI DANNI**

### **Denunce di danno**

Copia delle denunce di danno e dei relativi elenchi sarà inviata a cura dell'Intermediario alla sede del Consorzio, contestualmente alla trasmissione all'Impresa ed ai periti.

### **Rilevazione dei danni – Responsabile di Squadra – Accertamenti peritali**

La rilevazione dei danni sarà effettuata dal Servizio Peritale reso disponibile dall'Impresa. A tale fine sarà incaricato uno (o più) Responsabile di Squadra, il cui nominativo verrà comunicato al Consorzio. Egli fornirà informazioni al Consorzio medesimo sull'organizzazione e sullo svolgimento delle perizie e, inoltre, farà pervenire copie dei bollettini di campagna con gli esiti delle rilevazioni con cadenza decadale. Le Parti riconoscono che, in caso di ispezione dei prodotti assicurati od all'atto della perizia per l'accertamento dei danni, l'Assicurato dovrà produrre la planimetria catastale relativa a tutte le produzioni afferenti il medesimo comune.

### **Perizia d'appello**

In riferimento a quanto disposto dall'art. 25, commi 4 e 6, delle Condizioni Generali di Assicurazione circa la nomina del terzo perito, le Parti concordano sull'elenco nominativo dei Professionisti, da incaricare quali terzi periti in caso di perizia d'appello, che è riportato nell' APPENDICE N. 4. L'elenco indica i prodotti di specializzazione per ciascun terzo perito. I periti di parte, quando necessario, faranno ricorso ai predetti nominativi per la nomina del terzo perito. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo perito, si procederà per sorteggio tra i nominativi riportati nell'elenco terzi periti, tenuto conto del prodotto interessato all'appello e della zona geografica, con esclusione di quelli residenti nella provincia ove è ubicato il danno contestato.

**APPENDICE N. 3**  
**CONDIZIONI TARIFFARIE**

Con riferimento alle tipologie di polizza riportate all'art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia delle **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE** nell'Allegato n.1 (POLIZZA SULLE RESE PLURISCHIO – Mod.PA100) della presente Polizza Collettiva, si stabilisce quanto segue:

La tariffa è concordata tra Impresa e Contraente (Consorzio) ed è parte integrante della presente Polizza Collettiva (**vedi APPENDICE 3A**). I tassi grandine ed altre avversità **agevolati**, sono applicati per comune/specie, e sono calcolati applicando una percentuale alla **tariffa complessiva senza soglia** a franchigia minima (10%, 15%, 20%).

L'Impresa si riserva la facoltà di modificare, in senso più favorevole nei confronti di tutti o di alcuni dei Soci/Assicurati, le condizioni tariffarie inizialmente comunicate.

Dette variazioni saranno segnalate al Consorzio entro il termine ultimo di accettazione dei certificati di assicurazione stabilito al punto 3) dell'Appendice n.2 della presente Polizza Collettiva Agevolata.

Tutte le tariffe applicate, ancorché derivate dalla tariffa base (tariffa complessiva senza soglia), sono determinate con l'arrotondamento alla seconda cifra decimale.

**FRANCHIGIA**

La copertura viene prestata con l'applicazione delle franchigie minime contrattuali distinte per prodotto e per evento così come riportato all'Art. 13 – *Franchigia* e all' Art.14 – *Applicazione franchigia per avversità singole o combinate* delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI sia nell'Allegato n.1 (POLIZZA SULLE RESE PLURISCHIO – Mod.PA100)

**In caso di differenza tra le franchigie minime indicate nel normativo sopracitato e quelle indicate sulle tariffe (vedi file pdf come indicato nell'appendice 3A TARIFFE della presente Polizza Collettiva) valgono quest'ultime.**

**SCELTA DELLA FRANCHIGIA GRANDINE SUPERIORE**

La scelta della franchigia più elevata, purché non superiore al 30%, **se non contemplata nella tariffa concordata**, è consentita di cinque punti in cinque punti. Essa comporta uno sconto del 15% rispetto alla tariffa relativa alla franchigia immediatamente inferiore. A partire dalla franchigia 20% è ammesso unicamente il passaggio alla franchigia 30%. Di seguito una tabella riepilogativa:

Franchigia	Riduzione tasso fr. 10%
da 10% a 15%	15%
da 10% a 20%	30%
da 10% a 30%	40%

**APPENDICE N. 3 / A****TARIFFE**

VEDI FILE ALLEGATO:

## APPENDICE N. 4

## ELENCO TERZI PERITI

Elenco dei professionisti da nominare quali terzi periti in caso di perizie d'appello

COGNOME E NOME	INDIRIZZO	TELEFONO	PRODOTTI
Ardizzone Alessandro	Via Vecchia Ognina, 161 95127 CATANIA	095/377436 335/5441535	Agrumi
Fratini Paolo	Via Del Sole, 10 06016 San Giustino (PG)	339/8904978 075/8559701 (Fax)	Agrumi
Follador Giovanni	Via Trieste, 51 31050 Miane (TV)	0438/893922 338/6094309	Agrumi
Pirazzini Massimo	Via Risorgimento, 13 48022 Lugo - RA	0545/27047	Agrumi

## APPENDICE N. 5

### Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.